

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Michele Guernelli Presidente
dott. Giovanni Salina Giudice Relatore
dott. Marco D’Orazi Giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx promossa da:
omissis (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. omissis e dell’avv. omissis, elettivamente domiciliato in VIA omissis BOLOGNA presso il difensore avv. omissis.
omissis (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. omissis e dell’avv. omissis, elettivamente domiciliato in VIA omissis BOLOGNA presso il difensore avv. omissis.

FINANZIARIA omissis SPA (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. omissis e dell’avv. omissis, elettivamente domiciliato in VIA omissis BOLOGNA presso il difensore avv. omissis.

ATTORI

contro

omissis BANCA SPA (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. omissis, elettivamente domiciliato in omissis MODENA presso il difensore avv. omissis.

CONVENUTO

BANCA D’ITALIA (C.F. omissis), con il patrocinio dell’avv. omissis, dell’avv. omissis e dell’avv. omissis, elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 91 ROMA - C/O BANCA D’ITALIA presso il difensore avv. omissis.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni, quanto a parte attrice, come da separato foglio a far parte integrante del verbale di udienza del 23 febbraio 2023; quanto alla convenuta, come da memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c.; quanto al terzo intervenuto, come da atto di intervento in giudizio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, omissis e omissis, in proprio e quali soci e legali rappresentanti pro-tempore della società Finanziaria omissis s.p.a. (in seguito, solo omissis s.p.a.), convenivano in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, la omissis Banca s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, testualmente, “in via principale, - accertare e dichiarare la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di apertura di credito fondiario stipulato in data 25 luglio 2011 (doc. 9) e quelli di acquisto di n. 238.096 azioni **BANCA**(per € 5.000.016,00) stipulati in data 21 luglio – 3 agosto 2011 (doc.ti. 11 e 12); - accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1343, 1344, 1418 e ss., 2358 c.c., art. 3, lett. d), L. 287/1990, nonché ai sensi degli artt. 1427, 1439, 1440 c.c., la nullità e/o l’invalidità e/o l’annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle azioni **BANCA**(doc.ti 11 e 12) per complessivi € 5.000.016,00 (oltre interessi e spese) e, per il rispettivo valore, del contratto di apertura di credito fondiario e affidamento in conto (doc. 9) e delle garanzie prestate, per tutte le ragioni esposte in narrativa; - conseguentemente e per l’effetto dichiarare che il saldo debitore dell’apertura di credito sul c/c 36739/1 deve essere stornato del capitale corrispondente all’investimento imposto dalla banca (€ 5.000.016,00) oltre ad interessi, commissioni e spese corrisposti su tale importo, , o la diversa maggiore somma che sia ritenuta di giustizia, e a quelli che matureranno successivamente, compensando gli importi reciprocamente dovuti e condannando la banca convenuta a pagare l’intero importo o la differenza nell’ipotesi in cui, nel frattempo, l’apertura di credito sia stata in tutto o in parte rimborsata; - accertare, altresì, che devono essere conseguentemente cancellate le ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà di omissis s.r.l. e omissis s.r.l., meglio descritti nel doc. 9 alle pagg. da 9 a 12, da intendersi qui integralmente richiamate; conseguentemente ordinare alla banca convenuta di provvedere

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

alla riduzione e cancellazione delle ipoteche stesse; b) in via subordinata, - accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1337, 1338, 2043, 2049, 2059, 1218, 1228, nonché artt. 1175, 1176, 1374, 1375 c.c., artt. 21, 23, 30 e 94 del D.L.vo. n. 58/1998 (t.u.f.) e artt. 37 e ss. del Regolamento Intermediari, ascrivibili alla banca convenuta, per le violazioni ed i fatti tutti esposti in narrativa relativamente alla sottoscrizione delle azioni BANCA in data 21 luglio - 3 agosto 2011; - conseguentemente condannare la banca convenuta al risarcimento del danno a favore degli attori, nella misura di € 5.700.000,00, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da liquidare anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal di del dovuto al saldo, nella misura condannare la banca convenuta al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del finanziamento, nella misura ritenuta di giustizia, da liquidare in corso di causa, anche in via equitativa; - condannare la banca convenuta al pagamento degli interessi moratori sugli importi dovuti, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., alla rivalutazione e agli interessi legali previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, 4° comma, c.c., a far data dalla notifica della presente citazione fino al saldo effettivo”.

In particolare, gli attori esponevano che : 1) nell’anno 2005, la società omissis s.p.a. aveva stipulato con l’allora **BANCA** un contratto di affidamento in c/c n. xxx8 di € 20.000.000,00 non garantito; 2) nel gennaio 2011, alla società omissis s.r.l., appartenente al c.d. Gruppo omissis, era stato concesso un mutuo ipotecario di € 10.000.000,00 poi utilizzato per operare la riduzione del precedente affidamento in c/c n. 33768/8; 3) successivamente, nel luglio 2011, a seguito delle forti pressioni esercitate dal Presidente e dal Direttore Generale della Banca, omissis e omissis, si era proceduto ad una nuova apertura di credito in c/c n. 36739/1 per € 20.000.000,00 assistita da garanzie ipotecarie su immobili di proprietà di alcune società del c.d. Gruppo omissis (i.e. omissis s.r.l. e omissis s.r.l.), utilizzata, in parte (€ 5.000.000,00) per creare la provvista necessaria alla sottoscrizione di nuove azioni BANCA imposta dalla Banca come condizione per il mantenimento degli affidamenti concessi alle società del Gruppo omissis ed omettendo di rappresentare la grave situazione patrimoniale e finanziaria in cui realmente versava l’istituto di credito emittente, e, in parte, per rientrare sul c/c n. 33768/8 al fine di consentirne la chiusura; 4) che la predetta sottoscrizione di nuove azioni BANCA, stante lo specifico divieto posto dallo statuto della società attrice e, su suggerimento della Banca, al fine di eludere il divieto di cui all’art. 2358 c.c., era stata effettuata solo formalmente da omissis e omissis in proprio utilizzando la provvista proveniente dalla nuova apertura di credito attraverso alcuni bonifici bancari inizialmente destinati alle società del Gruppo omissis che, a loro volta, avevano bonificato il corrispondente importo a favore dei sig. omissis con la causale “rimborso finanziamento soci”; 5) che, oggetto della nuova apertura di credito era stato utilizzato con le modalità di cui al punto precedente ma in anticipo rispetto alle date concordate, al solo fine di far pervenire tempestivamente ai sig. omissis la provvista necessaria per sottoscrivere l’aumento di capitale di BANCA entro la data del 2 agosto 2011; 6) in data 26 aprile 2013, era stato sottoscritto un atto di rinegoziazione dei pattuiti interessi nel quale si faceva riferimento ad un finanziamento e non più ad un contratto di nuova apertura di credito; 7) i menzionati omissis e omissis erano stati condannati in sede penale in relazione alle false informazioni e rappresentazioni sociali offerte ai nuovi sottoscrittori di azioni; 8) gli stessi dirigenti, unitamente alla Banca successivamente sottoposta a commissariamento, erano stati anche sanzionati dalla CONSOB; 9) che, chiusa la procedura di amministrazione straordinaria della “vecchia” BANCA, con D.L. n. 183/2015 era stata costituita la “Nuova BANCA s.p.a. quale “ente-ponte” previsto dal D.lvo n. 180/2015, subentrata, a loro dire, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi costituenti l’azienda BANCA in A.S., poi incorporata da omissis Banca s.p.a. anch’essa succeduta nei predetti rapporti, tra cui quello intercorso con gli attori.

Asserivano, quindi, gli attori che dal saldo passivo del c/c n. 36739/1, pari a € 19.713.902,59 alla data del 30 settembre 2019, doveva essere stornato l’importo di € 5.000.000,00, oltre interessi, commissioni e spese, in quanto utilizzato, in violazione del divieto di cui all’art. 2358 c.c., per la sottoscrizione di azioni della vecchia BANCA, asseritamente imposta in conflitto di interessi ed in violazione dei doveri informativi imposti all’intermediario finanziario, dagli organi apicali di quest’ultima attraverso le illustrate illegittime operazioni, in parte qua, nulle per violazione di norma imperativa di legge, in quanto tra di loro oggettivamente e temporalmente collegate stante la contestualità ed identità dei bonifici effettuati per fornire, in via indiretta, la provvista necessaria per il coevo acquisto delle nuove azioni e la contestualità dei movimenti finanziari tra il nuovo c/c nxxx ed il vecchio c/c n. xxxx.

Si costituiva in giudizio la convenuta omissis Banca s.p.a., eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande così come formulate dagli attori, e, nel merito, l'infondatezza delle deduzioni avversarie.

In particolare, la convenuta, con riferimento all'iniziale operazione negoziale allegata da controparte, deduceva la legittimità del mutuo fondiario inter partes, il quale, ancorchè garantito da ipoteche, non costituiva un contratto di scopo anche nel caso di destinazione delle somme ad estinguere pregressi debiti verso il finanziatore.

Quanto alla c.d. seconda operazione, la Banca convenuta negava il collegamento negoziale ex adverso dedotto, evidenziando, al riguardo, la diversità dei soggetti coinvolti nelle operazioni negoziali oggetto di causa (sottoscrizione azioni BANCA da parte dei sig. omissis a titolo personale e stipulazione contratto mutuo fondiario da parte della società omissis s.p.a.), l'antiorità della sottoscrizione di azioni rispetto alla stipulazione del contratto di mutuo fondiario, l'assenza di elementi comprovanti l'imposizione da parte della Banca della prima operazione al fine di concludere la successiva e che la provvista utilizzata dai sig. omissis, peraltro già azionisti BANCA, per l'acquisto dei suddetti titoli provenisse dai bonifici effettuati dalla società omissis s.p.a. a favore di altre società del Gruppo anche in considerazione del fatto che gli ulteriori bonifici eseguiti da quest'ultime a favore dei sig. omissis recavano la causale "rimborso finanziamento soci".

Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo, testualmente, "IN VIA PREGIUDIZIALE: - Dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di omissis Banca s.p.a., per i motivi esposti in parte motiva, e per l'effetto rigettare la relativa domanda, trattenendo la causa in decisione sulla sola questione preliminare di rito; NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE: - Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, generiche, indeterminate, infondate, non provate, prescritte o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva".

Nel corso del giudizio, all'udienza di comparizione del 30 gennaio 2020, il Giudice, sentiti i difensori delle parti, rilevava d'ufficio la questione di competenza funzionale dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Medio tempore, con comparsa depositata in data 2 marzo 2020, interveniva volontariamente in giudizio la Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, precisando che il suo interesse ad intervenire a sostegno delle ragioni di omissis Banca era collegato alla posizione di garanzia assunta contrattualmente in favore di quest'ultima dalla Banca d'Italia nel contesto della gestione della crisi della Vecchia BANCA, avendo essa, dapprima promesso in vendita e, poi, ceduto, a omissis Banca la partecipazione totalitaria del Fondo nell'ente-ponte Nuova BANCA, assumendo nei confronti della acquirente obblighi di garanzia e indennizzo per le perdite derivanti, a vario titolo, dalla gestione della Vecchia BANCA.

Nel merito, la terza intervenuta, premesso che l'ente-ponte appositamente costituito per decreto legge (Nuova BANCA), poi incorporato mediante fusione in omissis Banca, era nato già "ripulito" di tutte le pretese di azionisti e obbligazionisti subordinati della vecchia banca, al fine di far "ripartire" l'azienda nella nuova veste societaria, sottoscrivendone l'iniziale capitale sociale, aderiva alle allegazioni e deduzioni difensive svolte dalla Banca convenuta e, concludendo, chiedeva l'integrale reiezione delle domande proposte dagli attori.

Successivamente, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza resa in data 9 dicembre 2020, ammetteva parzialmente la prova per testi dedotta da parte attrice e la relativa prova contraria dedotta dalla convenuta e, all'esito della disposta istruttoria, previa reiezione delle restanti istanze istruttorie avanzate dagli attori, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 23 febbraio 2023, il Giudice, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche in ordine all'istanza, ex art. 153 c. II c.p.c. avanzata dagli attori, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie

pagina 7 di 14

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno prospettato l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di acquisto di azioni della c.d. **Vecchia BANCA** stipulato dai sig. omissis in proprio ed il contratto di (nuova) apertura di credito in c/c garantito da ipoteche, sottoscritto dalla società

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

omissis s.p.a., deducendo la nullità della prima operazione negoziale per violazione della disciplina dettata dall'art. 2358 cod. civ. e, di conseguenza, la nullità parziale della seconda collegata operazione limitatamente all'importo corrispondente alla quota di finanziamento asseritamente utilizzata per la sottoscrizione dei predetti titoli.

Prima di valutare il merito delle domande formulate dagli attori occorre, tuttavia, esaminare la questione pregiudiziale di (in)competenza per materia posta ritualmente e tempestivamente d'ufficio dal Giudice all'udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., del 30 gennaio 2020, ed eventualmente quella preliminare di (difetto di) legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta.

- 1) Questione di (in)competenza per materia.

Gli attori, a seguito del rilievo d'ufficio della questione di competenza funzionale/per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, con la memoria n. 1 ex art. 183 c. VI c.p.c., hanno affermato di aver così radicato la presente causa al fine di sentir accertare, oltre al predetto collegamento negoziale, la nullità del contratto di acquisto di azioni della c.d. **Vecchia BANCA** per violazione della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c., precisando di aver fatto, in tal modo, applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 c. II lett. b) e lett. a), secondo cui appartengono alla competenza funzionale e inderogabile delle "Sezioni Impresa" le controversie aventi ad oggetto qualsiasi negozio concernente le partecipazioni sociali e, in ogni caso, quelle in materia di rapporti societari.

Gli attori hanno altresì sottolineato come "l'oggetto del contendere" non fossero i diritti incorporati nelle azioni BANCA, bensì il finanziamento o prestito "baciato", nel quale la banca sarebbe, a loro dire, "pacificamente subentrata".

Sulla scorta delle allegazioni, in fatto e in diritto, come sopra svolte e dei richiami giurisprudenziali ivi operati, l'assunto di parte attrice sembrerebbe trovare conforto nella citata giurisprudenza di merito e, segnatamente, nella pronuncia del Tribunale di Venezia – Sez. Spec. Impresa del 27/07/2020 n. 838, dove si enuncerebbe il principio in base al quale, nel caso di domanda di accertamento negativo del credito assunto al fine di acquistare azioni della banca in violazione dell'art. 2358 c.c. (c.d. operazioni bacciate) e degli artt. 21, 30 e 32 T.U.F., sussisterebbe, ope legis e per connessione, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale.

Al riguardo, deve, in primo luogo, rilevarsi che, in motivazione, il Tribunale di Venezia – Sez. Spec. Impresa, con la citata decisione, dopo aver dichiarato l'improcedibilità/improponibilità delle domande proposte nei confronti dell'ente sottoposto a procedura di LCA, si è limitato a rigettare l'eccezione di incompetenza con riferimento alle altre domande e azioni dichiarate, invece, procedibili in quanto non originate né derivate dalla liquidazione coatta amministrativa, escludendo soltanto l'applicabilità della regola di competenza invocata dalla convenuta ai sensi dell'art. 83 c. III TUB, e senza, però, affrontare il diverso tema, ex art. 3 D.lvo n. 168/2003, della qui pretesa inderogabile riconducibilità delle domande ritenute procedibili nella sfera di competenza riservata, ratione materiae ed ope legis, alle predette sezioni specializzate in materia di impresa.

Fatte queste premesse circa la portata dei precedenti giurisprudenziali posti da parte attrice a suffragio della ritenuta competenza per materia di questa Sezione Specializzata, occorre, sul punto, osservare anzitutto che la Corte di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1826 del 24/01/2018 e Cass. Civ., Sez. 6-1, ordinanza n. 8738 del 4.4.2017), in un'ottica di interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione del citato art. 3 lett. b) e c) D.lvo n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, recependo l'esigenza di circoscrivere alla stretta interpretazione letterale il suo ambito di applicazione e non rendere eccessivamente labili ed incerti i confini della competenza "societaria", ha, coerentemente, affermato che "deve ritenersi attratta alla competenza del Tribunale delle imprese in relazione alla previsione recata dall'art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/2003, la cognizione delle sole controversie di cui sia riconoscibile il radicamento causale in rapporto alle vicende societarie o il loro fondamento endosocietario".

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che, al fine di poter configurare la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, è necessario che, avuto riguardo al "petitum" ed alla "causa petendi" della domanda, la controversia attenga a situazioni rilevanti sulla vita sociale, vale a dire a vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci".

Ancor più nello specifico, la Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 20/03/2018, n. 6882), ha precisato che “le sezioni specializzate in materia di impresa non sono competenti a pronunciarsi su una controversia che, sebbene tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, non sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società (nella specie, è stata esclusa la competenza della sezione specializzata in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità o, subordinatamente, la risoluzione di un contratto di acquisto di azioni di una banca, in quanto ritenuta priva di fondamento "endosocietario").

Già in precedenza, i Giudici di legittimità (v. Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 31691/2018), avevano dichiarato la competenza del Tribunale Ordinario (nella specie di Ferrara), rilevando che “la tesi pervicacemente sostenuta dal Tribunale di Ferrara si riassume nell'assunto secondo cui la controversia introdotta (nullità ovvero risoluzione per inadempimento di un contratto di acquisto di azioni BANCA S.p.A., con conseguente condanna al pagamento dell'importo pari alla somma impiegata per l'acquisto) involgerebbe l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione del rapporto societario, ovvero i negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 168 del 2003. In identica situazione questa Corte ha già avuto modo di affermare, nei confronti dello stesso Tribunale di Ferrara, il principio che segue, e che qui viene ribadito: «In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del dl. n. 1 del 2012, conv. con mod, dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio» (v. anche Cass. 4 aprile 2017, n. 8738, che ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale individuando la causa petendi nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali).

E in linea con i principi sopra enunciati e con le esigenze individuate dalla Suprema Corte, altra e più condivisibile giurisprudenza di merito (v. sul punto Trib. Treviso 4/5/2020), in un caso del tutto analogo a quello che qui ci occupa, dopo aver ribadito come la Suprema Corte avesse di recente ben chiarito, con le sopra citate ordinanze rese in sede di regolamento di competenza, come la competenza per materia debba essere individuata sulla scorta della domanda specificamente proposta, come delineata dalla causa petendi in concreto fatta valere dall'attore, e non alla stregua degli effetti, anche meramente indiretti, che l'eventuale accoglimento di tale domanda potrebbero determinare, ha, quindi, affermato che ove la domanda sia, come quella formulata dagli odierni attori, rivolta chiaramente ad ottenere la declaratoria della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del 25 luglio 2011, sull'assunto del suo collegamento teleologico all'acquisto di azioni della vecchia **BANCA**, quale condicio sine qua non sia per l'erogazione del mutuo, che per il mantenimento dei finanziamenti a favore di altre società del Gruppo, tale domanda non riguarda, in via diretta ed immediata, il rapporto societario con la banca emittente, né i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e dal loro trasferimento.

Di recente, anche questa Sezione Specializzata in Materia di Impresa (v. sent. n. 3169/2022 del 21 dicembre 2022), in una controversia oggettivamente sovrapponibile a quella promossa dagli odierni attori (azione di nullità e/o inesistenza del contratto di affidamento in conto corrente e di acquisto di azioni BPV e dell'intera operazione nel suo complesso, perché posta in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 c.c.), ha fatto proprio il principio di diritto sopra enunciato dalla Corte di Cassazione, dichiarando che il giudizio aveva ad oggetto il solo accertamento negativo del credito inerente le suddette operazioni di finanziamento, senza, per ciò, alcuna diretta relazione o legame con i rapporti societari e le partecipazioni sociali eventualmente discendenti dall'acquisto delle azioni.

Orbene, alla luce dei principi in precedenza enunciati, ritiene il Collegio che la questione pregiudiziale posta d'ufficio dal designato Giudice sia fondata.

Infatti, per esplicita allegazione di parte attrice, “l'azione non è volta a fare valere i diritti incorporati all'acquisto di azioni”, ma è finalizzata ad una declaratoria di nullità del contratto di acquisto di azioni della c.d. Vecchia BANCAe, di conseguenza, di nullità parziale dell'asseritamente collegato contratto di apertura di credito in c/c.

E' per ciò evidente che, come nelle controversie decise dalla Suprema Corte e dai Giudici di merito con le pronunce in precedenza riportate, anche nella fattispecie in commento il petitum sostanziale della domanda formulata dagli attori, individuato nei termini in precedenza delimitati, è costituito

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

dall'accertamento della nullità del negozio di acquisto delle azioni asseritamente collegato al contratto di finanziamento, il quale, però, non involge il rapporto societario con la banca emittente, e neppure i diritti e le azioni nascenti dalle partecipazioni sociali e/o dal loro trasferimento, né ciò potrebbe in concreto verificarsi in ragione degli eventi estintivi che hanno interessato la Banca emittente ben prima che gli odierni attori promuovessero la presente causa e che, come ripetutamente affermato anche dalla Corte d'Appello di Bologna (v., ad es. Sentenza n. 175 / 2023 depositata il 25.01.2023; Sentenza n. 1020/2022 pubbl. il 03/05/2022; Sentenza n. 1055/2021 pubblicata il 7 maggio 2021; Sentenza n. 2654/2021 pubbl. il 19/10/2021), hanno anche delimitato e circoscritto il perimetro della cessione di azienda dalla Vecchia BANCA all'ente-ponte Nuova BANCA nonché della successiva procedura di fusione per incorporazione, andando, così, ad impattare sensibilmente pure su profili, diversi ed ulteriori da quelli in esame, in particolare, quelli di legittimazione o titolarità in capo a BANCA 1 dei rapporti dedotti in causa.

La controversia in esame, quindi, diversamente da quanto richiesto ai fini della sussistenza della competenza funzionale e inderogabile della Sezione Impresa, non concerne situazioni rilevanti sulla vita sociale e non riguarda nemmeno vicende di governo interno ovvero inerenti la persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci, sicché il venir meno della partecipazione sociale in misura pari all'acquisto travolto dall'invocata nullità costituirebbe, semmai, un effetto meramente consequenziale dell'eventuale accoglimento della domanda.

Le superiori decisive statuizioni in materia di (in)competenza si estendono, a fortiori, alle ulteriori domande che gli attori, in via subordinata, hanno cumulativamente formulato in questa sede solo in ragione della loro asserita connessione con la causa principale, e, per ciò, assorbono e rendono superflua la delibazione di ogni altra questione, preliminare e di merito, posta dalle parti.

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'incompetenza funzionale/per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, rilevando contestualmente come, in considerazione del luogo in cui le parti hanno residenza e sede, nonché di quello di conclusione e/o esecuzione dei contratti de quibus, non ricompresi nel circondario del Tribunale Ordinario di Bologna, alcun residuo criterio di collegamento territoriale, ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c., consentirebbe il radicamento della presente causa innanzi a quest'ultimo Giudice e la riassegnazione interna della controversia ad altra Sezione dello stesso, risultando, invece, competente, *ratione loci* e *ratione materiae*, il Tribunale di Modena ovvero, in alternativa, il Tribunale di Ferrara.

2) Spese processuali.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in ragione della manifestata adesione della convenuta alla erroneamente ritenuta competenza dell'intestata Sezione Specializzata in Materia di Impresa di questo Tribunale e della volontarietà dell'intervento del terzo in una causa così radicata, nella fattispecie in esame, ricorrono le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

l'incompetenza funzionale/per materia dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale competente per materia e per territorio.

DISPONE

tra tutte le parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 9 ottobre 2023.

Il Giudice est
Dott. Giovanni Salina

Il Presidente

EX PARTE